

TI_GERICHTE 33.2023.24 vom 21. Februar 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-02-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2023.24

FR: TI_GERICHTE 33.2023.24 du 21 février 2024

IT: TI_GERICHTE 33.2023.24 del 21 febbraio 2024

Erwägungen

E. 36

consid. 2a). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 c. 1b). Ad ogni modo, con la risposta di causa l'amministrazione ha dato seguito a quanto postulato dall'assicurato (doc. III/1), perciò questa domanda è comunque diventata priva di oggetto.

2.2. L'art. 25 cpv. 1 prima frase LPGGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. Il capoverso 2 dell'art. 25 LPGGA prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue tre anni dopo che l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore, che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318). Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b; DTF 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l'assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012). Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGGA; DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002). La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62; STFA I 642/04 del 6 dicembre 2005). Inoltre, l'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole (art. 53 cpv. 2 LPGGA). Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicito effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a;

STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata considerata senza dubbio errata a seguito del rifiuto della concessione di una rendita stante una errata valutazione dell'invalidità per un errore d'applicazione di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179). Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).

2.3. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) del 6 ottobre 2006 (RU 2020 585) e dell'Ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 15 gennaio 1971 (OPC-AVS/AI) (FF 2016 6705: Riforma delle PC) . Le disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC) prevedono, al capoverso 1, che il diritto anteriore si applica per tre anni a partire dall'entrata in vigore della modifica ai beneficiari di prestazioni complementari per i quali la riforma delle PC comporta complessivamente una diminuzione della prestazione complementare annua o la perdita del diritto alla prestazione complementare annua. In concreto, in virtù di queste disposizioni transitorie, per ogni anno, dal 2021 al 2023, la Cassa di compensazione ha effettuato un calcolo comparativo sulla base del diritto anteriore e del nuovo diritto LPC siccome l'assicurato beneficiava già di prestazioni complementari al momento dell'entrata in vigore della Riforma delle PC. Come ha evidenziato nella risposta di causa, essa ha ritenuto per i coniugi un diritto alle PC più elevato in applicazione delle norme in vigore fino al 31 dicembre 2020. Per contro, stante il decesso del coniuge avvenuto ad aprile 2023, per quel mese la Cassa ha stabilito che l'assicurato aveva diritto a Fr. 130.- al mese (doc. 193) secondo il diritto anteriore e a Fr. 196.- (doc. 192) in virtù delle norme in vigore dal 2021. Per la moglie, sia applicando il diritto anteriore sia quello in essere dal 1° gennaio 2021, si era sempre in presenza di un'eccedenza di redditi che portava a rifiutare le prestazioni complementari. In entrambe le ipotesi di calcolo il diritto alle PC è stato definito, in particolare, computando la retta giornaliera dell'istituto per i giorni effettivi di degenza (docc. 194 e 195). Venendo a decadere il diritto alle PC del coniuge, il 5 giugno 2023 (doc. 196) la Cassa ha rivisto il diritto alle prestazioni complementari dei coniugi dal 1° aprile 2023 al 30 giugno 2023 e ha chiesto in restituzione all'assicurato superstite i Fr. 100.- di PC già versati mensilmente alla moglie per aprile, maggio e giugno 2023. Inoltre, ha chiesto il rimborso dei Fr. 130.- già corrisposti all'assicurato per i mesi di maggio e giugno 2023, anch'essi stabiliti con la

decisione del 25 gennaio 2023 (doc. 170), valida dal 1° gennaio 2023. Questo importo (Fr. 260.-) è stato in parte compensato con il suo maggior diritto per il mese di aprile 2023, per un indebitato totale di Fr. 494.-, oggetto del contendere. 2.4. Per l'art. 2 cpv. 1 LPC, la Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che adempiono le condizioni di cui agli articoli 4–6 prestazioni complementari per coprire il fabbisogno esistenziale. Per l'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGa) hanno diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia e superstiti (AVS). Fino al 31 dicembre 2020, secondo l'art. 9 cpv. 1 LPC l'importo della prestazione complementare annua era pari alla quota delle spese riconosciute che eccedeva i redditi computabili. Giusta l'art. 9 cpv. 3 LPC, se uno o entrambi i coniugi vivevano in un istituto o in un ospedale, la prestazione complementare annua era calcolata separatamente per ogni coniuge. La sostanza era attribuita per metà a ognuno dei coniugi. Di norma, le spese riconosciute e i redditi computabili erano divisi a metà. Il Consiglio federale stabiliva le eccezioni. Inoltre, fino al 2021, per le spese riconosciute l'art. 10 cpv. 2 LPC prevedeva in particolare che: " Per le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto o in un ospedale), le spese riconosciute sono le seguenti : a. la tassa giornaliera; i Cantoni possono limitare le spese prese in considerazione a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale. I Cantoni provvedono affinché di norma il soggiorno in un istituto riconosciuto non causi una dipendenza dall'assistenza sociale; b. un importo per le spese personali, stabilito dal Cantone.". Dal 1° gennaio 2021, l'art. 9 cpv. 1 LPC dispone che l'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili, ma almeno al più elevato dei seguenti importi: a. la riduzione dei premi massima stabilita dal Cantone per le persone che non beneficiano né delle prestazioni complementari né dell'aiuto sociale; b. il 60 per cento dell'importo forfettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d. Per l'art. 9 cpv. 3 LPC, se uno o entrambi i coniugi vivono in un istituto o in un ospedale, la prestazione complementare annua è calcolata separatamente per ogni coniuge in base ai principi seguenti: a. le spese riconosciute sono imputate al coniuge al quale si riferiscono; la spesa che concerne entrambi i coniugi è imputata per metà a ognuno di essi; b. di norma, i redditi computabili sono divisi a metà, eccezion fatta per il consumo della sostanza; il Consiglio federale può prevedere ulteriori eccezioni per i redditi che riguardano soltanto uno dei coniugi; c. la sostanza è attribuita per metà a ognuno dei coniugi; se uno o entrambi i coniugi sono proprietari di un immobile che serve quale abitazione a uno di essi, mentre l'altro vive in un istituto o in un ospedale, tre quarti della sostanza sono attribuiti a quest'ultimo e un quarto al coniuge che vive a casa . Secondo l'art. 10 cpv. 2 LPC nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021, per le persone che vivono durevolmente o per oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto o in un ospedale), le spese riconosciute sono le seguenti: a. la tassa giornaliera per i giorni di permanenza fatturati dall'istituto o dall'ospedale; i Cantoni possono limitare le spese prese in considerazione a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale; provvedono affinché di norma il soggiorno in un istituto riconosciuto non causi una dipendenza dall'aiuto sociale; b. un importo per le spese personali, stabilito dal Cantone. 2.5. Nel Messaggio 16.065 concernente la modifica della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Riforma delle PC, FF 2016 6705) del 16 settembre 2016, al capitolo 1.2.5 il Consiglio federale si è espresso sul calcolo delle PC per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale. Fra i suoi tre intenti di

riformare la LPC in questo ambito, l'Esecutivo ha affermato che nel calcolo delle PC sarebbe stata considerata solo la tassa giornaliera per i giorni effettivamente fatturati dall'istituto e al riguardo si è pronunciato come segue (FF 2016 6754): " Computo della tassa giornaliera solo per i giorni effettivi nel calcolo delle PC Secondo il diritto vigente, le PC periodiche sono versate per un mese intero (art. 12 cpv. 1 e 3 LPC). Se una persona entra in un istituto alla fine di un mese e in seguito al ricovero acquisisce il diritto alle PC, queste prestazioni (inclusa la tassa giornaliera) sono versate per l'intero mese in questione. Le PC sono versate per l'intero mese anche quando una persona che vive in istituto muore all'inizio del mese, persino se l'istituto ha fatturato solo parzialmente il mese in questione. Ne consegue che le PC rimborsano spese che in realtà il beneficiario di PC non ha dovuto sostenere. Per evitare che ciò accada, in futuro nel calcolo delle PC per le persone che vivono in istituto sarà considerata solo la tassa giornaliera per i giorni di permanenza effettivamente fatturati dall'istituto. I Cantoni potranno continuare a fissare l'importo massimo riconosciuto per la tassa giornaliera. Le spese supplementari dovute al soggiorno in un istituto sono interamente a carico dei Cantoni. La Confederazione partecipa alle spese per le PC delle persone che vivono in istituto soltanto nel quadro della garanzia del fabbisogno vitale in senso stretto (cfr. n. 1.1.3). La considerazione della tassa giornaliera soltanto per i giorni di soggiorno effettivi sgraverà pertanto soprattutto i Cantoni. Per il 2030 si prevedono minori uscite per le PC dell'ordine di 57 milioni di franchi (Confederazione: 7 mio.; Cantoni: 50 mio.).".

2.6. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha emanato le Direttive sulle prestazioni complementari (DPC), valide dal 1° aprile 2011, aggiornate al 1° gennaio 2020, che concretizzano le disposizioni della legge e dell'ordinanza in materia fino al 2021. Il N. 3320.01 DPC prevedeva che, per principio, la tassa giornaliera doveva includere tutte le spese ricorrenti. Se per esempio l'importo giornaliero era di 150 franchi e ogni mese erano fatturati 90 franchi per le cure, nel calcolo delle PC andava computata una tassa giornaliera di 153 franchi. Era possibile valutare se fossero giustificati supplementi. Con l'entrata in vigore della riforma delle PC, dal 1° gennaio 2021 l'UFAS ha modificato queste Direttive. Per il N. 3320.01 DPC, per principio, la tassa giornaliera deve includere tutte le spese ricorrenti. È possibile valutare se siano giustificati supplementi. Secondo il N. 3320.04 DPC, la tassa giornaliera va riconosciuta come spesa soltanto per i giorni effettivamente fatturati dall'istituto. Se una persona muore nell'istituto, la tassa giornaliera può essere considerata al massimo fino all'estinzione del diritto alle PC secondo il N. 2121.03. Il N. 2121.03 DPC dispone che il diritto si estingue alla fine del mese in cui non sono più adempiute una o più condizioni richieste. In caso di estinzione del diritto a una rendita AI, per esempio, il pagamento delle PC cessa a partire dal mese in cui è soppressa la rendita AI. Se la rendita AI è sostituita da un'indennità giornaliera dell'AI, sono applicabili i N. 2123.01 e 2123.02.

2.7. La Cassa cantonale di compensazione ha dunque proceduto a un calcolo comparativo del diritto alle prestazioni complementari dei coniugi secondo il diritto anteriore e il diritto vigente. Tuttavia, per quanto concerne la moglie dell'assicurato degente in casa anziani, con il decesso avvenuto nel corso del mese di aprile 2023 la Cassa non ha più considerato, come sin da sempre calcolato, la spesa della retta giornaliera per tutto il mese, riportata sull'anno (Fr. 84 x 365 giorni), ma soltanto per i giorni effettivi di degenza (Fr. 84 x _____ giorni x 12 mesi). L'amministrazione ha applicato questo metodo sia per il calcolo " A titolo di confronto: calcolo in base alle disposizioni del vecchio diritto " (doc. 195) sia per il " Calcolo valido in base alle disposizioni del nuovo diritto " (doc. 194). In sostanza, nello stabilire il diritto alle prestazioni complementari secondo le norme in vigore fino al 31 dicembre 2020, la Cassa

ha utilizzato l'importo di Fr. 60'000.- per la sostanza non imponibile come previsto dall'art. 11 cpv. 1 lett. c vLPC, ma ha adottato il nuovo sistema di computo delle spese per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale di cui all'art. 10 cpv. 2 lett. a nLPC considerando " la tassa giornaliera per i giorni di permanenza fatturati dall'istituto o dall'ospedale ". In tal modo, sono stati mescolati elementi di calcolo in essere fino al 2020 con altri in vigore dal 2021. Il principio del calcolo secondo i giorni effettivi di degenza in istituto è poi stato utilizzato per stabilire il diritto alle PC secondo le nuove norme, laddove è stata ritenuta la franchigia di Fr. 50'000.- secondo l'art. 11 cpv. 1 lett. c nLPC. A giustificazione del suo procedere, la Cassa ha riportato l'estratto del " Commento ai singoli articoli " figurante nel citato Messaggio del Consiglio federale (FF 2016 6781) concernente la: " Disposizione transitoria della modifica del ... (Riforma delle PC) Diverse misure della presente riforma possono incidere sul calcolo delle PC e comportare una diminuzione o addirittura la soppressione delle prestazioni. Per consentire alle persone interessate di avere abbastanza tempo per adattarsi alla nuova situazione finanziaria, le misure seguenti si applicheranno solo dopo tre anni dall'entrata in vigore: – adeguamento dell'importo minimo delle PC (art. 9 cpv. 1); – ripartizione della sostanza delle coppie in cui un coniuge vive in un istituto o in un ospedale (art. 9 cpv. 3 lett. b e c); – possibilità per i Cantoni di computare il premio effettivo dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, se è inferiore al premio medio (art. 10 cpv. 3 lett. d); – riduzione della franchigia sulla sostanza complessiva (art. 11 cpv. 1 lett. c); – computo integrale del reddito dell'attività lucrativa dei coniugi senza un proprio diritto alle PC (art. 11 cpv. 1 lett. a e 11a cpv. 1). Le persone che acquisiranno il diritto alle PC dopo l'entrata in vigore della presente riforma saranno da subito soggette al nuovo diritto. Anche la regolamentazione prevista per il computo dei debiti ipotecari (n. 1.2.2) può comportare una diminuzione delle PC per determinate persone. Pure in questo caso vigerà quindi un periodo transitorio di tre anni. Poiché la questione sarà disciplinata materialmente a livello d'ordinanza, la relativa disposizione transitoria sarà prevista allo stesso livello.". Secondo l'amministrazione, nel Messaggio del Consiglio federale sulla riforma delle PC, l'art. 10 cpv. 2 LPC non figura fra i casi per cui è giustificato attendere tre anni prima di applicare la nuova norma, peggiorativa, perciò la stessa va applicata nel nuovo tenore. Per il ricorrente, invece, non è determinante quanto ha proposto il Consiglio federale nel suo Messaggio e nel Disegno di legge (FF 2016 6807), e meglio: " Disposizione transitoria della modifica del ... (Riforma delle PC) Il diritto anteriore si applica per tre anni a partire dall'entrata in vigore della presente modifica ai beneficiari di prestazioni complementari per i quali i nuovi articoli 9 capoversi 1 e 3 lettere b e c, 10 capoverso 3 lettera d, 11 capoverso 1 lettere a e c nonché 11a capoverso 1 comportano una diminuzione della prestazione complementare annua.", poiché ciò che fa stato è il testo definitivo delle disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC), che prevede che: " 1 Il diritto anteriore si applica per tre anni a partire dall'entrata in vigore della presente modifica ai beneficiari di prestazioni complementari per i quali la riforma delle PC comporta complessivamente una diminuzione della prestazione complementare annua o la perdita del diritto alla prestazione complementare annua. 2 Gli articoli 16 a e 16 b si applicano soltanto alle prestazioni complementari versate dopo l'entrata in vigore della presente modifica. 3 L'articolo 11 a capoversi 3 e 4 si applica soltanto alla sostanza spesa dopo l'entrata in vigore della presente modifica.". Per l'assicurato, il testo finale approvato dal Parlamento federale non prevede, come invece era proposto nel disegno di legge, che il diritto anteriore si applicasse per tre anni ai beneficiari di prestazioni complementari per i quali solo determinati articoli

comportano una diminuzione della PC, ma che il diritto anteriore si applichi ai beneficiari di PC per i quali la riforma delle PC comporta complessivamente una diminuzione della prestazione complementare annua o la perdita del diritto alla prestazione complementare annua.

2.8. Sulle questioni legate alle disposizioni transitorie della riforma delle prestazioni complementari, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha allestito una Circolare (C-R PC), stesa unicamente in lingua francese e tedesca, entrata in vigore il 1° gennaio 2021, che regola in particolare il modo in cui trattare i casi in corso al momento dell'entrata in vigore della riforma delle PC, il modo di calcolare le PC in corso durante il periodo transitorio di tre anni e come trattare i casi in corso al termine del periodo transitorio il 1° gennaio 2024 (<https://sozialversicherungen.admin.ch/fr/d/15513/download>). Di seguito degli estratti topici di questa Circolare:

1201 Les dispositions transitoires concernent les modifications de la loi et des dispositions d'exécution y afférentes pouvant avoir une incidence directe sur le droit à la PC annuelle ou sur son montant. Il s'agit notamment des modifications concernant: – les conditions d'octroi (seuil de la fortune); – le montant minimal de la PC; – les dépenses reconnues (montant destiné à la couverture des besoins vitaux des enfants âgés de moins de 11 ans, montants maximaux reconnus au titre du loyer, forfaits pour frais accessoires et pour frais de chauffage, montant pour l'assurance obligatoire des soins, frais de prise en charge extrafamiliale d'enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de 11 ans révolus); – les revenus déterminants (revenus d'une activité lucrative du conjoint n'ayant pas droit aux PC); – la prise en compte de la fortune (franchises, imputation de la fortune pour les cas de séjour dans un home/à domicile, dessaisissement de fortune en cas de consommation excessive de la fortune, prise en compte des dettes hypothécaires, répartition de la fortune dans les cas où un des conjoints vit dans un home et l'autre dans un logement leur appartenant).

1202 Ne sont pas concernées par le droit transitoire les modifications de la loi et des dispositions d'exécution y afférentes qui n'ont pas d'influence directe sur le droit à la PC annuelle ni sur son montant. Les modifications suivantes sont applicables dans tous les cas dès le 1er janvier 2021. En particulier: – les dispositions concernant l'interruption de la résidence habituelle en Suisse et le délai de carence; – la prise en compte à la journée de la taxe du home; – le remboursement des séjours passagers dans un home ou dans un hôpital au titre des frais de maladie et d'invalidité; – le versement au fournisseur de prestations du montant pour le séjour dans un home ou un hôpital; – la compensation des créances en restitution avec des prestations échues, – la restitution de PC légalement perçues; – la compétence des cantons; – le financement des PC; – la réduction de la contribution aux frais administratifs.

1301 Les dispositions du droit transitoire ne s'appliquent qu'aux cas en cours. À partir du 1er janvier 2021, les nouveaux cas sont exclusivement régis par le nouveau droit.

2101 Afin de déterminer si l'ancien ou le nouveau droit est plus favorable aux cas en cours au 1er janvier 2021, il faut dresser une comparaison en établissant un calcul selon l'ancien droit et un autre selon le nouveau droit.

2212 Le calcul comparatif est établi par cas, c.-à-d. qu'il inclut toutes les personnes prises en compte dans le calcul de la PC. Le facteur décisif pour apprécier si l'ancien ou le nouveau droit est plus favorable est le montant de la PC annuelle résultant du calcul commun conformément à l'ancien et conformément au nouveau droit.

2214 Pour les couples dont un conjoint au moins vit dans un home, les deux conjoints sont inclus dans le calcul comparatif. Pour cela, le droit des deux conjoints à la PC est calculé selon les dispositions du chap. 3.1.4.2 DPC, une fois conformément à l'ancien droit et une fois conformément au nouveau droit. La somme de la PC annuelle des deux conjoints est déterminante pour juger si l'ancien ou le nouveau droit est plus favorable.

2221 En

principe, le calcul de la PC conformément à l'ancien droit est établi comme si la réforme des PC n'était pas entrée en vigueur. Les adaptations des montants légaux au 1^{er} janvier 2021 doivent également être prises en compte dans le calcul de la PC conformément à l'ancien droit (v. ch. 2223 à 2226). Il en est de même pour des changements de la situation personnelle ou économique d'un bénéficiaire PC et des personnes comprises dans le calcul de la PC. 2222 Pour le calcul de la PC conformément à l'ancien droit, il faut donc tenir compte des dispositions de la LPC et de l'OPC-AVS/AI dans leur version en vigueur le 31 décembre 2020 et de la DPC dans l'état au 1^{er} janvier 2020. Sont exclus de cette règle les montants suivants visés aux ch. 2223 à 2226: montant destiné à la couverture des besoins vitaux pour l'année 2021 (2223); montant pour l'assurance obligatoire des soins correspond à la prime moyenne du canton ou de la région de prime concernés pour l'année 2021 (2224); montant maximal pouvant être reconnu au titre du loyer dans l'ancien droit (2225); montants prévus pour l'année 2021 pour le revenu minimal des assurés partiellement invalides (2226). 2227 Les autres dépenses et revenus sont pris en compte à hauteur des montants effectifs. 2231 Pour le calcul de la PC conformément au nouveau droit, il faut tenir compte des dispositions de la LPC et de l'OPCAVS/AI dans leur version en vigueur au 1^{er} janvier 2021 et de la DPC dans l'état au 1^{er} janvier 2021. Des modifications par rapport à l'ancien droit concernent notamment – les conditions d'octroi (seuil de la fortune); – l'adaptation du montant minimal de la PC; – les dépenses reconnues (montant destiné à la couverture des besoins vitaux des enfants de moins de 11 ans, montants maximaux reconnus au titre du loyer, forfaits pour frais accessoires et frais de chauffage, montant pour l'assurance obligatoire des soins, frais de prise en charge extrafamiliale d'enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de 11 ans révolus); – les revenus déterminants (revenu de l'activité lucrative du conjoint n'ayant pas droit aux PC); – la prise en compte de la fortune (franchises, imputation de la fortune pour les cas de séjour dans un home/à domicile, dessaisissement de fortune, prise en compte des dettes hypothécaires, répartition de la fortune dans les cas où un des conjoints vit dans un home et l'autre dans un logement leur appartenant). 2301 Sur la base du calcul comparatif, il faut décider, pour chaque cas en cours le 1^{er} janvier 2021, si la PC doit être calculée selon l'ancien ou le nouveau droit. 3102 Le montant de la PC annuelle qui continue d'être calculé selon l'ancien droit doit en principe être adapté conformément aux dispositions de l'ancien droit pendant la période transitoire de trois ans (voir chap. 3.2). 3104 Durant le délai transitoire, il n'est nécessaire d'établir un calcul comparatif que pour les cas dans lesquels le calcul de la PC se fonde sur l'ancien droit. Dès que le calcul est établi selon le nouveau droit, ce dernier reste applicable pour le reste de la période transitoire. Seuls sont réservés les cas visés au ch. 3224, dernière phrase. 3202 Pendant la période transitoire de trois ans, il faut continuer d'adapter le montant de la PC annuelle. Pour cela, il faut tenir compte tant des adaptations des montants légaux que des changements de la situation personnelle ou économique du bénéficiaire PC ou des personnes comprises dans le calcul de la PC. 2.9. Va qui ricordato che, al pari di ogni altra Ordinanza amministrativa, le Direttive dell'UFAS (incluse le Circolari), pur non avendo manifestamente valore vincolante di legge, si prefiggono comunque di esplicitare l'interpretazione attribuita da un'autorità amministrativa a determinate disposizioni legali al fine di favorire un'applicazione uniforme del diritto e di garantire la parità di trattamento (DTF 137 V 82 consid. 5.5 = SVR 2012 EL Nr. 1). Esse costituiscono delle istruzioni dell'autorità di vigilanza all'indirizzo degli organi esecutivi dell'assicurazione sul modo di svolgere le loro competenze. Volte ad assicurare un'applicazione uniforme delle prescrizioni legali da parte dell'amministrazione, tali istruzioni non hanno valore di legge e,

di conseguenza, non vincolano né gli amministrati né i Tribunali, ma esplicano effetto solo nei confronti dell'amministrazione; esse non costituiscono delle norme di diritto federale ai sensi dell'art. 95 lett. a LTF e non devono quindi essere seguite dal giudice. Servono più che altro a creare una prassi amministrativa uniforme e presentano per tale scopo una certa utilità; non possono tuttavia uscire dal quadro stabilito dalla norma superiore che sono tenute a concretizzare. In altri termini, in assenza di lacune, le direttive non possono prevedere qualcosa di diverso da ciò che deriva dalla giurisprudenza o dalla legge (DTF 141 V 175 consid. 4.1; DTF 133 V 346 consid. 5.4.2). Non creano inoltre delle nuove regole giuridiche e rappresentano il punto di vista dell'amministrazione sull'applicazione di una norma di diritto e non un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice ne controlla liberamente la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni legali applicabili (DTF 139 V 125 consid. 3.3.4, 133 V 257 consid. 3.2, 131 V 45 consid. 2.3, 130 V 172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61 consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a; STF 9C_512/2020, 9C_559/2020 del 15 marzo 2022, consid. 5.3.1). 2.10. Pendente causa, il giudice delegato del TCA ha interpellato l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali in merito a questa Circolare, chiedendo quale sia la base legale secondo cui, per il N. 1202 C-R PC, l'art. 10 cpv. 2 lett. a nLPC debba essere applicato, dal 1° gennaio 2021, a tutti i casi e quindi anche a quelli che sono in corso all'entrata in vigore della riforma delle PC e che sono casi per i quali il diritto alle PC è sorto prima del 1° gennaio 2021 (N. 1302 C-R PC). Procedendo in tal modo, nei calcoli delle prestazioni complementari eseguiti secondo il diritto anteriore si avrebbero dei parametri conformi alla vLPC ed altri, come la tassa giornaliera in istituto calcolata solo per i giorni fatturati dalla struttura, previsti dal nuovo diritto. Una simile soluzione parrebbe contraddire pure i NN. 2221 e 2222 C-R PC (doc. IX). Nel parere del 25 gennaio 2024 (doc. X) l'UFAS ha spiegato che: "(...) L'origine delle disposizioni transitorie della riforma PC è individuabile nel "Messaggio concernente la modifica della Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC); importi massimi riconosciuti per le spese di pigione" (FF 2015 765). Durante l'iter parlamentare su questa modifica legale, la disposizione relativa al periodo transitorio di tre anni nel quale era previsto d'applicare ancora il vecchio diritto è stata introdotta anche nella nuova riforma delle PC poiché il Parlamento ha infine deciso di congiungere i due singoli progetti in un'unica riforma. Inizialmente, l'idea ispiratrice di questo periodo transitorio era quella di riconoscere ai beneficiari delle PC il tempo necessario per adattare la loro situazione, in particolare per dare a loro il tempo di trovare un nuovo alloggio nel caso in cui la rivalutazione delle pigioni li avesse potenzialmente svantaggiati. Nell'ambito della riforma delle PC, il periodo transitorio è stato esteso ad altri provvedimenti che avrebbero potuto influire sul calcolo delle PC e condurre così a una riduzione delle PC o, addirittura, alla soppressione del loro diritto (FF 2015 784). L'intenzione del legislatore era quella di prevedere un periodo transitorio adeguato al fine di consentire ai beneficiari delle PC di avere sufficiente tempo per adattarsi alla nuova situazione finanziaria generata dalle varie modifiche introdotte dalla riforma. Tuttavia, in considerazione del fatto che alcune modifiche introdotte non avrebbero avuto un impatto diretto sulla PC annuale o sul suo importo, non si giustificava di rinviare la loro applicazione istituendo un periodo transitorio. Nello specifico, la situazione delle persone che entrano in un istituto generalmente non è più destinata a cambiare. Queste persone non hanno dunque bisogno di un periodo di tempo per adottare delle misure adeguate alla loro nuova situazione. Per loro, l'elemento chiave rimane la copertura dei costi

effettivi dell'istituto. In concreto, il nuovo calcolo per le persone in istituto permette di coprire i costi della tassa giornaliera in maniera più accurata, al contrario della situazione che esisteva prima della modifica della legge nella quale, a seconda della data del decesso del beneficiario delle PC, venivano riconosciute prestazioni che eccedevano i costi effettivi. Il pagamento della tassa giornaliera relativa ai giorni effettivi del soggiorno in istituto non implica una riduzione generale delle prestazioni poiché i costi sono interamente coperti. Applicare un periodo transitorio di tre anni anche in questi casi non avrebbe avuto senso poiché questo provvedimento non si giustifica se i beneficiari interessati non sono costretti ad adeguare la loro situazione finanziaria. Inoltre, come conseguenza della riforma delle PC, il pagamento delle PC relative alle persone che vivono in istituto può essere ormai effettuato direttamente al fornitore delle prestazioni (art. 21 a cpv. 3 LPC). In considerazione di ciò che precede, l'introduzione della limitazione del pagamento della tassa giornaliera ai giorni effettivi di ricovero in istituto deve essere applicata anche nel calcolo comparativo "secondo il vecchio diritto".

2.11. In concreto, va esaminato il diritto dei coniugi limitatamente ai mesi di aprile, maggio e giugno 2023, che la Cassa ha rivisto stante il decesso, nel corso di aprile 2023, della moglie del ricorrente. È pacifico che il diritto alle prestazioni complementari degli assicurati è sorto prima dell'entrata in vigore della riforma delle PC e che quindi per tre anni è applicabile il diritto anteriore se le modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2021 comportano, nel complesso, una diminuzione o la perdita del diritto alla PC annua. Secondo l'amministrazione, le disposizioni transitorie non sono però applicabili al tema della tassa giornaliera in istituto giacché, come voluto dal Consiglio federale, nel suo Messaggio n. 16.065 l'art. 10 cpv. 2 lett. a LPC non vi è contemplato. Ciò significa che il principio del computo dei giorni effettivi non beneficia del periodo transitorio di tre anni per adattarsi alla nuova situazione. La tesi della Cassa non può essere seguita. Dai lavori preparatori delle Camere federali risulta che nella Sessione primaverile 2018 del 15 marzo 2018 del Consiglio nazionale (<https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=42933>), la Maggioranza ha proposto una disposizione transitoria molto diversa da quella presentata nel Messaggio, suddividendola in tre capoversi. La Minoranza I e la Minoranza II dei Consiglieri nazionali hanno proposto di eliminare il capoverso 3 (BO 2018 N 513): Al. 1 L'ancien droit reste applicable pendant trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle. Al. 2 L'article 9a ne s'applique pas aux bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont déjà atteint l'âge de 75 ans au moment de l'entrée en vigueur de la réforme PC et qui avaient déjà droit, à ce moment, à une prestation complémentaire annuelle. L'article 9a ne s'applique pas aux couples mariés si les deux conjoints ont atteint l'âge de 75 ans. Al. 3 Le délai de carence prévu à l'article 4 alinéa 1 ne s'applique pas aux bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont droit à une prestation complémentaire annuelle le jour précédant l'entrée en vigueur de la réforme des PC." Alla prima votazione, la proposta della Minoranza I è stata votata da 104 consiglieri nazionali, la proposta della Maggioranza da 83 (4 astenuti). Alla seconda votazione, la proposta della Minoranza I ha ottenuto 107 voti e quella della Minoranza II 81 voti (3 astenuti). Nella Sessione estiva 2018 del Consiglio degli Stati tenutasi il 30 maggio 2018 (<https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=43248>), la

Commissione ha proposto di aderire alla decisione del Consiglio nazionale per il capoverso 1, ha aggiunto un capoverso 1bis e ha eliminato il capoverso 2. Konrad Graber, per la Commissione, si è così espresso: " Zur Übergangsbestimmung in Absatz 1bis habe ich mich bereits in Zusammenhang mit den Artikeln 16a und 16b geäußert. Mit der Übergangsbestimmung in Absatz 2 haben wir uns in Zusammenhang mit der Vermögensschwelle beschäftigt. " (BO 2018 S 321). Questa proposta è stata adottata dal Consiglio degli Stati. Dall'analisi delle discussioni parlamentari è dunque scaturito che la disposizione transitoria proposta dal Consiglio federale nel 2016: " Disposizione transitoria della modifica del ... (Riforma delle PC) Il diritto anteriore si applica per tre anni a partire dall'entrata in vigore della presente modifica ai beneficiari di prestazioni complementari per i quali i nuovi articoli 9 capoversi 1 e 3 lettere b e c, 10 capoverso 3 lettera d, 11 capoverso 1 lettere a e c nonché 11a capoverso 1 comportano una diminuzione della prestazione complementare annua.", è stata più volte modificata durante l'iter parlamentare, che il capoverso 1 è stato adottato nel 2018 nel suo tenore definitivo e che il 22 marzo 2019 le Camere federali hanno infine approvato il seguente testo legale: " Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC) 1 Il diritto anteriore si applica per tre anni a partire dall'entrata in vigore della presente modifica ai beneficiari di prestazioni complementari per i quali la riforma delle PC comporta complessivamente una diminuzione della prestazione complementare annua o la perdita del diritto alla prestazione complementare annua. 2 Gli articoli 16 a e 16 b si applicano soltanto alle prestazioni complementari versate dopo l'entrata in vigore della presente modifica. 3 L'articolo 11 a capoversi 3 e 4 si applica soltanto alla sostanza spesa dopo l'entrata in vigore della presente modifica.". Inoltre, il capoverso 1ter dell'art. 10 cpv. 1 LPC, introdotto con la riforma delle PC, è stato modificato dalla LF del 20 dicembre 2019 in relazione al miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° gennaio 2021 e anch'esso è affiancato da una disposizione transitoria: " Disposizione transitoria della modifica del 20 dicembre 2019 Ai beneficiari di prestazioni complementari che al momento dell'entrata in vigore della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC) percepivano già una prestazione complementare annua si applica l'articolo 10 capoverso 1 ter LPC, trascorso il termine di tre anni previsto dalle disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019.". 2.12. Il tenore del capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC), inserito in calce al testo di legge (LPC), è molto chiaro e non può quindi essere soggetto a interpretazione. Esso dispone che il diritto anteriore si applichi per tre anni, a partire dall'entrata in vigore della modifica del 22 marzo 2019, ai beneficiari di prestazioni complementari per i quali la riforma delle PC comporta complessivamente una diminuzione della prestazione complementare annua o la perdita del diritto alla prestazione complementare annua. Anche dalla versione in lingua francese è evidente che se la riforma delle PC comporta, nel suo insieme, una diminuzione della prestazione complementare annua o la perdita del diritto alla prestazione complementare annua, allora il precedente diritto resta applicabile per tre anni (" L'ancien droit reste applicable pendant trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son l'ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle. "). In sostanza, dunque, d'avviso di questa Corte, il legislatore ha previsto la possibilità di continuare ad applicare ai beneficiari di prestazioni complementari il diritto anteriore per al massimo tre anni se anche una sola delle modifiche introdotte con la riforma delle PC il 1° gennaio 2021, uguale quale, e non più

specificatamente gli articoli 9 cpv. 1 e 3 lett. b e c, art. 10 cpv. 3 lett. d, art. 11 cpv. 1 lett. a e c, art. 11a cpv. 1 secondo quanto previsto nel Messaggio del Consiglio federale (FF 2016 6781 e 6807), comporta, nel suo insieme, una diminuzione o la perdita del diritto alla prestazione complementare annua. Non v'è quindi più un elenco esaustivo delle misure che incidono sul calcolo delle PC, di cui il Consiglio federale aveva voluto sospendere l'applicazione per tre anni per dare tempo alle persone interessate di adattarsi alla nuova situazione finanziaria. Le sole precisazioni riguardanti specifici argomenti sono previste al capoverso 2 (restituzione delle prestazioni percepite legalmente giusta l'art. 16 e l'art. 16b LPC), che si riferisce, implicitamente, agli assicurati che beneficiano delle prestazioni complementari sin da prima dell'entrata in vigore della riforma delle PC, e al capoverso 3 (rinuncia in caso di dispendio eccessivo della sostanza regolato dall'art. 11a cpv. 3 e 4 LPC), che concerne sia i beneficiari di PC sia i nuovi richiedenti le PC. Nulla è distintamente regolato sulla tassa giornaliera in istituto. 2.13. Alla luce di quanto precede non può essere seguita la Cassa quando ritiene che, siccome l'art. 10 cpv. 2 lett. a LPC non figura espressamente fra l'elenco delle cinque situazioni illustrate dal Consiglio federale nel Commento ai singoli articoli quali misure che si sarebbero applicate dopo tre anni dall'entrata in vigore della riforma (FF 2016 6781), la modifica riguardante la tassa giornaliera in istituto deve essere applicata immediatamente con l'entrata in vigore della modifica di legge, indipendentemente dal fatto che una fattispecie richieda di fare capo al diritto anteriore essendo più favorevole a un assicurato. Eccezioni tese ad applicare sempre questa norma, indipendentemente da un calcolo comparativo del diritto alle PC secondo il diritto anteriore e il diritto entrato in vigore al 1° gennaio 2021 per verificare quale sia più favorevole agli assicurati, non sono previste dal legislatore, neppure nelle disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC). Non v'è alcuna base legale che, per i già beneficiari di PC, imponga di applicare immediatamente, dal 1° gennaio 2021, il nuovo principio di considerare la tassa giornaliera per i giorni di permanenza fatturati dall'istituto o dall'ospedale senza verificare, come invece dispone espressamente il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC), se l'adozione di tutte le modifiche apportate dalla riforma pertinenti al singolo beneficiario di prestazioni complementari siano complessivamente favorevoli o meno ai beneficiari e compensino, o meno, una diminuzione o la perdita del diritto alla PC annua. La novità del computo fra le spese riconosciute della tassa giornaliera per i giorni di permanenza fatturati dall'istituto, che è stata introdotta con la riforma delle PC dal 1° gennaio 2021 e ha modificato il tenore dell'art. 10 cpv. 2 lett. a LPC in vigore fino al 31 dicembre 2020 rientra, dunque, fra quegli elementi che, se comportano unitamente ad altre voci di calcolo, una diminuzione o la perdita del diritto alla prestazione complementare annua, devono portare a continuare ad applicare il diritto anteriore fino al massimo al 31 dicembre 2023 se più favorevole. Un'applicazione indistinta e immediata dal 1° gennaio 2021 a tutti i beneficiari di prestazioni complementari, è contraria al diritto federale. Il nuovo art. 10 cpv. 2 lett. a LPC in essere dal 1° gennaio 2021 riconosce quale spesa la tassa giornaliera per i giorni di permanenza fatturati dall'istituto o dall'ospedale, senza quindi alcun discapito né vantaggio per le persone degenti. In precedenza, invece, venivano riconosciute delle prestazioni che, giusta l'art. 12 cpv. 3 LPC, erano mensili e quindi, eccetto i casi in cui le persone interessate venivano ricoverate in istituto o in ospedale il 1° del mese o lasciavano la struttura il 30 o il 31 del mese, eccedevano i costi effettivi che esse dovevano sostenere ed erano perciò maggiormente favorevoli. Lo scopo della nuova norma, come indicato chiaramente dal Consiglio federale (FF 2016 6754), è quello di evitare di

rimborsare delle spese che, in realtà, i beneficiari di PC non dovevano affrontare. 2.14. Nel caso in esame, trovandoci nel periodo transitorio di tre anni (dal 2021 al 2023) ed essendo gli assicurati già beneficiari di PC al momento dell'entrata in vigore della riforma, per determinare quali norme siano applicabili occorre innanzitutto stabilire se il diritto anteriore o quello vigente è più favorevole. Per fare ciò, occorre procedere con un paragone allestendo un calcolo delle PC secondo il diritto anteriore e un altro secondo le norme in vigore dal 1° gennaio 2021 (N. 2101 C-R PC). L'amministrazione ha correttamente allestito due distinte ipotesi di calcolo. Tuttavia, nel foglio intitolato " Calcolo valido in base alle disposizioni del vecchio diritto ", la Cassa ha applicato l'art. 10 cpv. 2 lett. a LPC nel tenore in essere dal 1° gennaio 2021 e quindi per aprile 2023 ha considerato soltanto i giorni di effettivo soggiorno nella casa anziani della moglie del ricorrente. La Cassa di compensazione non ha per contro proceduto come per il periodo precedente e quindi non ha stabilito il diritto alle PC per l'intero mese conformemente a quanto disposto dall'art. 12 cpv. 3 LPC, tuttora in essere nel medesimo tenore. Per questa Corte, in virtù del capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC), per stabilire il diritto alle prestazioni complementari secondo il diritto anteriore non è possibile applicare l'art. 10 cpv. 2 lett. a LPC nel suo tenore in vigore dal 1° gennaio 2021. Si verrebbe altrimenti a mischiare, senza valido motivo, un elemento introdotto con la riforma delle PC con delle poste vigenti nel diritto anteriore e quindi il calcolo che ne risulterebbe verrebbe arbitrariamente conto di due diversi diritti. 2.15. L'UFAS, nella sua presa di posizione, ha spiegato al TCA l'origine e lo scopo di questa soluzione, indicando che " in considerazione del fatto che alcune delle modifiche introdotte non avrebbero avuto un impatto diretto sulla PC annuale o sul suo importo " (doc. X pag. 2), non v'era motivo di rinviarne l'applicazione istituendo un periodo transitorio. Il TCA non può avallare questa motivazione. La soluzione adottata dalla Cassa cantonale di compensazione che computa quale spesa soltanto i giorni effettivi di degenza in casa anziani, comporta un indubbio peggioramento della situazione dell'assicurata dato che, sulla base del diritto adottato con la riforma delle PC, per il mese di aprile 2023 il suo diritto alle prestazioni complementari è decaduto. Per contro, se la Cassa avesse proceduto secondo i parametri di calcolo applicabili in virtù del diritto anteriore, il diritto alle PC della moglie del ricorrente per il mese di aprile 2023 - secondo la decisione del 25 gennaio 2023 - sarebbe stato identico a quello versabile da gennaio 2023 e dunque di Fr. 100.- al mese. Non è pertanto condivisibile l'affermazione dell'UFAS secondo cui " Il pagamento della tassa giornaliera relativa ai giorni effettivi del soggiorno in istituto non implica una riduzione generale delle prestazioni poiché i costi sono interamente coperti. " (doc. X pag. 2). Certo, i costi del beneficiario delle prestazioni complementari degente in istituto o in ospedale sono sicuramente coperti dalle PC, sia che si continui a riconoscerli secondo il diritto anteriore o in virtù del nuovo disposto legale. Ciò nonostante, non si deve dimenticare che il legislatore non ha voluto paragonare i costi sostenuti dagli assicurati prima e dopo le modifiche in vigore dal 2021, ma che la riforma delle PC, nel suo complesso, non comporti una diminuzione o la perdita del diritto alla prestazione complementare annua. Questa è la ratio del capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC) e su tale base si determina se si deve continuare ad applicabile il diritto anteriore per tre anni. Nel caso in esame, l'applicazione del nuovo art. 10 cpv. 2 lett. a LPC ha comportato un peggioramento della situazione complessiva della moglie del ricorrente, visto che dal 1° aprile 2023 essa ha perso il diritto alle prestazioni. Ma non solo. Anche la somma della PC annua dei coniugi (N. 2214 C-R PC) li pone in una situazione peggiore

rispetto al mese di marzo 2023, in cui sulla base del vecchio diritto il marito percepiva Fr. 130.- e la moglie Fr. 100.-. Secondo il diritto vigente, il marito ha ricevuto Fr. 196.- e la moglie nulla ed è pertanto più sfavorevole. Per questo motivo, il Tribunale non concorda con la motivazione addotta dall'UFAS a sostegno del fatto che l'introduzione della limitazione del pagamento della tassa giornaliera ai giorni effettivi di ricovero in istituto o in ospedale deve essere applicata anche nel calcolo comparativo secondo il diritto anteriore. D'altronde, nessuna base legale - peraltro nemmeno indicata dall'Ufficio federale a sostegno della formulazione del N. 1202 C-R PC - prevede di dovere agire in questo modo. 2.16. Da quanto precede discende che, per determinare il diritto alle PC degli assicurati per il mese di aprile 2023, si deve riconoscere, per il calcolo secondo il diritto anteriore, la tassa giornaliera giusta l'art. 10 cpv. 2 lett. a vLPC in connessione con il principio secondo cui le PC periodiche sono versate per un mese intero (art. 12 cpv. 1 e 3 LPC; FF 2016 6754). Ritenuto poi che, giusta l'art. 12 cpv. 3 LPC, il diritto si estingue alla fine del mese in cui una delle condizioni non è più adempiuta, e che con il decesso dell'assicurata è venuta meno già la condizione principale di essere domiciliata in Svizzera e di avere diritto a una rendita di vecchiaia dell'AVS (art. 4 cpv. 1 lett. a LPC), è solo con il 1° maggio 2023 che _____ non deve più essere considerata nel calcolo delle prestazioni complementari dei coniugi. Fino al 30 aprile 2023, il suo diritto alle PC, unitamente a quello del marito, calcolato secondo il diritto anteriore, corrisponde pertanto al diritto precedentemente riconosciuto stabilito con la decisione del 25 gennaio 2023. È dunque a torto che la Cassa ha allestito il calcolo comparativo del diritto dei coniugi facendo capo, per il calcolo secondo il diritto anteriore, al principio posto all'art. 10 cpv. 2 lett. a LPC nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 anziché continuare a stabilire il diritto alle PC come in precedenza. 2.17. La decisione su opposizione del 17 luglio 2023 deve pertanto essere annullata e gli atti rinviati alla Cassa di compensazione per ricalcolare il diritto alle prestazioni complementari dei coniugi per il mese di aprile 2023 in base alle norme previgenti la novella legislativa entrata in vigore il 1° gennaio 2021. Parallelamente, l'amministrazione emanerà una nuova decisione di restituzione per i mesi di aprile, maggio e giugno 2023, in sostituzione di quella, impugnata, del 5 giugno 2023. Benché vincente in causa, non essendo patrocinato il ricorrente non ha diritto al rimborso delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGa a contrario). Inoltre, la procedura non è soggetta a spese poiché la LPC non le prevede (art. 61 lett. f bis LPGa). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, *Actualités du TF*, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGa du 21 juin 2019, in *SZS/RSAS 2/2022* pag. 107).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.